

# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

## TRIBUNALE DI MODENA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

#### CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

#### EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

Per la Prof.ssa **CANNAVALE RAFFAELLA**, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 04.07.1969, ivi residente nella Strada San Bartolomeo n. 36, C.F. CNN RFL 69L44 C129 P, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it).

- **RICORRENTE**

### CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato (Ufficio Scolastico Regionale in cui il docente è entrato in ruolo e presso il quale voleva ottenere il trasferimento a seguito della mobilità straordinaria);

**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI**, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato (Ambito Territoriale della provincia in cui il docente è entrato in ruolo e presso il quale voleva ottenere il trasferimento a seguito della mobilità straordinaria);



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA**, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato (Ufficio Scolastico Regionale presso il quale il docente è stato trasferito a seguito della mobilità straordinaria);

**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA**, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato (A.T.P. presso il quale il docente è stato trasferito a seguito della mobilità straordinaria).

- **RESISTENTI**

## FATTO

La prof.ssa CANNAVALE RAFFAELLA è un'insegnante immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nella classe di concorso EEEE (Scuola Primaria) con attuale sede di servizio presso l'I.C. **GASPARINI NOVI DI MODENA**.

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" definitivo.

In particolare, l'odierna ricorrente, ha partecipato alla fase C della Mobilità (su cui *infra*).

La ricorrente, inoltre, risiede con la sua famiglia (composta dal marito e da due figli di anni 13 ed 8) nel Comune di Castellammare di Stabia (Na).

Proprio per questo motivo la stessa ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale esprimendo come prima preferenza l'Ambito Territoriale della provincia di Napoli (Campania Ambito 0022).

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla provincia di Napoli.

In particolare, dall'esame del bollettino relativo alla provincia di Napoli/regione Campania si evince che la ricorrente, in possesso di n. 69 punti ai fini delle operazioni di mobilità (nella provincia di ricongiungimento familiare) e di n. 63 punti nelle altre province, non risulta inclusa in tali elenchi e si è vista inspiegabilmente ed illegittimamente superare da vari docenti



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

con punteggio inferiore al suo.

In particolare, **n. 6** docenti con un punteggio inferiore hanno ottenuto la sede presso gli Ambiti 0014 e 0025 della Campania e tra questi:

- De Rosa Maria Grazia con punti **62**, fase c mobilità, ambito/sede assegnato NAPOLI 0014;
- Martuccelli Anna con punti **37**, fase c mobilità, ambito/sede assegnato NAPOLI 0014;
- Mautone Angela con punti **58**, fase c mobilità, ambito/sede assegnato NAPOLI 0014;
- Bencivenga Annamaria con punti **62**, fase c mobilità, ambito/sede assegnato NAPOLI 0014;
- Graziano Rosa con punti **52**, fase c mobilità, ambito/sede assegnato NAPOLI 0014;
- Nocera Gilda con punti **57**, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0025.

La ricorrente, quindi, **non ha ottenuto il trasferimento presso un Ambito della provincia di Napoli/regione Campania ed è stata assegnata, invece, all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0010, posto comune primaria .**

L'istante, nel rispetto delle modalità e della tempistica stabiliti dal MIUR, ha anche prodotto formale richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL di comparto precisando le circostanze di fatto sopra narrate e denunciando l'errore nella procedura di mobilità di suo interesse. Ad oggi, però, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta conciliativa della ricorrente.

La prof.ssa **CANNAVALE**, pertanto, si vede costretta ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 C.C.N.I. MOBILITÀ E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90.**

È evidente l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei docenti inseriti nel



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

bollettino dei trasferimenti della provincia di **Napoli/Regione Campania**.

Come abbiamo già detto, infatti, **la ricorrente aveva ottenuto n. 69 punti ai fini delle operazioni di mobilità (nella provincia di ricongiungimento familiare) e di n. 63 punti nelle altre province**. Almeno n. 6 docenti hanno ottenuto il trasferimento nella Regione Campania - insegnanti che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase **C** del piano straordinario di mobilità e non risultano destinatari di alcun diritto di precedenza da riconoscere in base all'art. 13, CCNI 8 aprile 2016.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *“I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di *“mobilità straordinaria”* cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare.

In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

### **FASE – A (articolata in tre sotto fasi)**

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

### **FASE – B (articolata in tre sotto fasi)**

- 1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

- 2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

### FASE – C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

### FASE – D

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del piano di mobilità).

La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo nell'a.s. 2015/16 da Fase C, ha, dunque, partecipato alla Fase C della Mobilità. A costei, dunque, doveva essere attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda.

L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, quanto segue: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**”.*

E' evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla stessa.**

Pertanto la prof.ssa, con la pubblicazione dei bollettini recanti i trasferimenti nella provincia di



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

**Napoli/Regione Campania** afferenti alla Fase **C** della mobilità, si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da docenti aventi **punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

È evidente che l'istante si trova ingiustamente penalizzata anche rispetto agli anzidetti docenti con punteggio inferiore al suo come sopra denunciato e che, pertanto, l'Ambito EMILIA-ROMAGNA 0010 posto comune primaria, assegnato alla docente, è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali di categoria.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

### QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso, per i motivi suesposti, è palesemente fondato.

Non può revocarsi in dubbio, inoltre, la sussistenza del *periculum in mora*.

Va, infatti, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2, 4 e 36 Cost), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, come riconosciuto e tutelato dalla nostra carta costituzionale, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del lavoratore, e vi ricomprende **tutte** le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione dei provvedimenti per cui è causa, consiste, in primo luogo, nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa ad essa spettante in base al merito e **nel luogo di residenza abituale della sua famiglia**, inducendola a scelte di vita diverse da quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, con conseguente stravolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali che le sono propri.



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro “**irreparabile**”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

L’illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente, l’allontanamento dal proprio **coniuge – impossibilitato a seguirla in provincia di Modena in quanto dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Marina Mercantile Italiana), imbarcato costantemente nella tratta Napoli-Sorrento, Sorrento-Napoli** – e, quindi, un grave pregiudizio per l’unità del nucleo familiare (del quale fanno parte anche **due ragazzi, alle prese con le note problematiche adolescenziali, bisognosi di sostegno nel percorso scolastico e di cure mediche** ).

**Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l’art. 37, che recita: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.**

Sempre ai fini del *periculum in mora* si rileva che la ricorrente, a causa della illegittimità delle procedure di trasferimento sarà costretta ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare non per un breve periodo, ma addirittura per i prossimi tre anni.

Il pericolo del ritardo nell’attuazione della tutela per via ordinaria, pertanto, determina pregiudizi gravi e irreparabili per il lavoratore, così come esplicitati.

\*\*\*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE CHE L’ON.LE TRIBUNALE ADITO**

*Reiectis adversis*

Previo accertamento dell’illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento – ancorché non conosciuto – adottato dall’amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente e per l’effetto

**VOGLIA**

**IN VIA CAUTELARE**



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

*inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio,

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia dei bollettini afferenti ai trasferimenti della Fase **C** della mobilità 2016/2017 nella provincia di **Napoli/Regione Campania** nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente, con conseguente assegnazione dell'Ambito **CAMPANIA 0022** con punti **69**;

- emanare i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari ed utili diretti al riconoscimento del suo diritto di ottenere il trasferimento presso l'Ambito **CAMPANIA 0022** afferente alla provincia di **Napoli** che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità o comunque di adottare tutti i provvedimenti necessari ed utili diretti al riconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento presso un ambito ricompreso nella regione Campania, es. Ambito Napoli 0014 o Campania 0025 presso il quale risultano destinati docenti in possesso di un punteggio minore ed appartenenti alla stessa fase di mobilità (fase C) dell'istante, senza beneficiare di alcuna precedenza.

## NEL MERITO

Confermare il procedimento cautelare eventualmente adottato e riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere in via definitiva il trasferimento presso l'Ambito **CAMPANIA 0022** afferente alla provincia di **Napoli** che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità o comunque riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere in via definitiva il trasferimento presso un ambito ricompreso nella regione Campania, es. Ambito Napoli 0014 o Campania 0025 presso il quale risultano destinati docenti in possesso di un punteggio minore ed appartenenti alla stessa fase di mobilità (fase C) dell'istante, senza beneficiare di alcuna precedenza.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

Si allegano i seguenti documenti:

1. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed Allegati;
2. Circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;
3. Scheda rilevazione dati, autocertificazione con specifico riferimento al contratto di immissione in ruolo ed alla sede di attuale servizio;
4. Stato di famiglia della ricorrente;
5. Domanda di mobilità territoriale (trasferimento interprovinciale) ed e-mail contenente la notifica dell'esito di detta istanza;
6. Tentativo di conciliazione inviato all'ATP di **Napoli** che ha gestito la domanda di mobilità della ricorrente;
7. Certificazione relativa all'impiego del coniuge della ricorrente ed alla iscrizione/frequenza dei figli presso scuole ubicate nel comune di Castellammare di Stabia (Na);
8. Movimenti interprovinciali primaria in ordine alfabetico dai quali sono ricavabili i nominativi dei docenti i quali, con un punteggio inferiore, hanno ottenuto la sede presso gli Ambiti 0014 e 0025 della Campania;
9. Contratto a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente.

\*\*\*\*\*

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti Procuratori che si dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.**

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

\*\*\*\*\*

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, li 14 ottobre 2016

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)  
Tel-fax 08119189944

Il sottoscritto/a... RAFFAELLA CANNAVALE

C.F. 0NNRFL63L44E129P

nato/a a CIMARE DI STABIA (NA) il 04/07/69

residente in CIMARE DI STABIA IN VIA GESU' 36

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.



Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

CIMARE DI STABIA... il 13/10/16

Firma... Raffaella Cannavale

V. per autentica





Tribunale di Modena  
controversia di lavoro  
n. 1394/2016 R. G. LAV.

VERBALE D'UDIENZA DEL LAVORO DEL 07/03/17

All'odierna udienza sono comparsi l'avv. CHIARA DONDI, in sostituzione dell'avv. ESPOSITO ALDO per parte ricorrente RAFFAELLA CANNAVALE e la dott.ssa AUTERO DOMENICO, in sostituzione della dott.ssa SILVIA MENABUE, per la parte resistente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.

L'avv. Dondi chiede termine per l'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione a mezzo di pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

La dott.ssa Autero nulla oppone.

Il giudice, vista la richiesta di parte ricorrente, rinvia all'udienza del 19/09/17, ore 9.45, onerando la stessa parte dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti degli ambiti territoriali in cui la ricorrente stessa chiede il trasferimento, che risulterebbero pregiudicati dal suo inserimento nel rispettive graduatorie, mediante notificazione del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e di copia del presente verbale, nel rispetto del termine di legge, secondo le modalità richieste.

Il giudice del lavoro  
dott. Luigi Bettini





Tribunale di Modena  
controversia di lavoro  
n. 1394/16 R. G. LAV.

VERBALE D'UDIENZA DEL LAVORO DEL 19/9/17

All'odierna udienza sono comparsi l'avv. C. Dondi, in sostituzione dell'avv. C. Santonicola, per la ricorrente e la dott. ssa Autero Domenica, in sostituzione della dott. ssa Menabue Silvia, per il M.I.U.R. resistente.

L'avv. Dondi dichiara che la notificazione è stata compiuta solo sul sito del MIUR - esibisce relativa attestazione - e non anche a mezzo dei pubblici proclami e chiede termine per compierla ex art. 150 c.p.c.

Dichiara altresì che la ricorrente è stata trasferita presso la regione Lazio per l'anno scolastico in corso 2017/18.

Esibisce precedente giurisprudenziale del Tribunale di Modena, il bollettino dei trasferimenti della provincia di Benevento e l'esito della mobilità della fase D), di cui riserva il deposito in via telematica.

La dott. ssa Autero non si oppone alla concessione del termine.

Il giudice, vista la necessità di integrare il contraddittorio come disposto all'udienza del 7/3/17, rinvia all'udienza del 13/2/18, ore 10,00, onerando parte ricorrente dell'integrazione del contraddittorio con le modalità stabilite all'udienza del 7/3/17 ex art. 150 c.p.c., nel rispetto dei termini di legge.

Il giudice del lavoro  
dott. Luigi Bettini





Tribunale di Modena  
controversia di lavoro  
n. 1394/16 R. G. LAV.

VERBALE D'UDIENZA DEL LAVORO DEL 13/2/18

All'odierna udienza sono comparsi l'avv. CHIARA DONDI, in sostituzione dell'avv. ESPOSITO ALDO, per parte ricorrente RAFFAELLA CANNAVALE e il dott. CONTI SALVATORE, in sostituzione della dott.ssa MENABUE SILVIA, per la parte resistente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.

L'avv. Dondi chiede di essere rimessa in termini per il compimento della notificazione per pubblici proclami in considerazione del fatto che l'istanza di autorizzazione al Presidente del Tribunale presentata il 17/11/17 e sollecitata l'11/1/18, è stata resa il 22/1/18 quando non era più possibile compiere la notificazione nel termine.

Esibisce ricorso del 17/11/17, sollecito dell'11/1/18 e decreto del 22/1/18, di cui riserva il deposito in via telematica. L'avv. Dondi rileva come nelle more del giudizio la ricorrente sia diventata referente unico della madre, persona portatrice di handicap in situazione di gravità; riserva di dedurre e dare prova di tale condizione alla prossima udienza.

Il dott. Conti non si oppone alla rimessione in termini della controparte. Precisa che nella mobilità dell' a.s. 2017/2018 la ricorrente è stata trasferita nella regione Lazio. Deposita estratto della situazione anagrafica della ricorrente del 12/2/18.

Il giudice riserva la decisione.

Il giudice del lavoro  
dott. Luigi Bettini



N. R.G. 4326/2017



## TRIBUNALE di MODENA

(art. 150 c.p.c.)

Il Presidente

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami proposta da:

**RAFFAELLA CANNAVALE** (C.F. CNRRFL69L44C129P), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO ALDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. ESPOSITO ALDO

Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero

Ritenuto che l'istanza debba essere accolta tenuto conto della difficoltà di notificare diversamente a tutti i numerosissimi convenuti;

visto l'art. 150 c.p.c.

dispone

che la notificazione avvenga mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Modena, 22/01/2018

Il Presidente  
*Emilia Salvatore*



**N. 1394/16 R.G. LAV.**



**TRIBUNALE di MODENA**

**SEZIONE LAVORO**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **1394/2016** promosso da:

**RAFFAELLA CANNAVALE**

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE  
PROVINCIA NAPOLI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA -  
ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA MODENA**

**RESISTENTE**

Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

- all'udienza del 19/9/17 parte ricorrente chiedeva termine per poter eseguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti cosiddetti controinteressati ex art. 102 c.p.c., con notificazione a costoro del ricorso introduttivo nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.; dopo aver depositato il 17/11/17 l'istanza di autorizzazione al compimento della notifica di tali modalità, il provvedimento di autorizzazione è stato reso il 20/1/18, quando era già scaduto il termine per compiere la notificazione tempestivamente per l'udienza del 13/2/18;
- deve quindi ritenersi che l'impossibilità della ricorrente di compiere la notificazione non sia dipesa da causa a lei imputabile e – per tale ragione – la stessa può essere rimessa in termini, sussistendo i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c.;

**P.Q.M.**

visto l'art. 153 c.p.c.;

concede a parte ricorrente nuovo termine per la notificazione ex art. 150 c.p.c.; fissa a tal fine l'udienza del 19/6/18, ore 12,45, onerando parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza e di copia della presente ordinanza ai docenti cosiddetti controinteressati nel rispetto del termine di legge e nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.

Modena, 14 marzo 2018

*Il giudice del lavoro  
dott. Luigi Bettini*

